



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 90

Roma, 13 aprile 2011

Oggetto: Italia Oggi - Una stretta su congedi e permessi.

Si pubblica l'articolo del quotidiano Italia Oggi del 9 aprile 2011 inerente l'argomento in oggetto.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**

Pronto il decreto legislativo che attua il collegato lavoro. Ma non si può parlare di riforma

Una stretta su congedi e permessi

Trasferte da certificare. Invalidi, meno giorni per le cure

Pagina a cura
 DI CRISTINA BARTELLI
 E DANIELE CIRIOLI

Stretta su congedi e permessi. Obbligo per il lavoratore, che chieda di fruire dei permessi per l'assistenza a disabile residente in un comune distante oltre i 150 km di attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito con un titolo di viaggio oppure con altra documentazione idonea. Vengono poi modificate le regole sul congedo straordinario; ristretta la platea dei soggetti con diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone disabili; limitati a 30 i giorni di congedo annuale per cure a disposizione dei lavoratori mutilati e invalidi. Lo prevede il dlgs di riordino della materia messo a punto dal governo in attuazione del collegato lavoro, che però si limita alla semplice ricognizione di principi giurisprudenziali e ad introdurre disposizioni per prevenire eventuali abusi.

Congedo maternità

Una prima novità riguarda il congedo di maternità nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza. Quando ciò si verifica successivamente al 180° giorno dall'inizio della gestazione, viene prevista la facoltà per la lavoratrice di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa a condizione che un medico specialista (Ssn o in convenzione) e il medico competente (sicurezza sul lavoro) attestino che tale rientro non arreca pregiudizio al suo stato di salute.

Congedo straordinario

Diverse le novità. Innanzitutto viene riscritta la platea dei soggetti legittimati a fruire del congedo, con ordine di priorità. Il congedo spetta, prima di tutto, al coniuge convivente della persona disabile. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, il diritto passa in capo a uno dei figli conviventi. Infine, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, il congedo può essere fruito da uno dei fratelli o sorelle conviventi. Le nuove norme, ancora, fissano la durata del congedo a 24 mesi e la condizione di non ricovero a tempo pieno della persona assistita

quale requisito per la fruizione.

Novità assoluta è, inoltre, la previsione del diritto a un nuovo permesso non retribuito a favore dei soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi. In tal caso, scatta il diritto a fruire di permessi in misura pari al numero di giorni di congedo ordinario che sarebbero maturati nello stesso arco di tempo lavorativo, senza diritto alla contribuzione figurativa.

Permessi 104

Due le modifiche. La prima restringe la platea dei dipendenti che ha diritto a prestare l'assistenza nei confronti di più

persone in situazione di handicap grave. In particolare, viene stabilito che, con riferimento ai gradi di parentela, il lavoratore può assistere il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La seconda novità mira a prevenire eventuali abusi della fruizione dei permessi, con l'introduzione dell'obbligo, per il dipendente che usufruisce di permessi per assistere una persona residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 km, di attestare con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento della località di residenza dell'assistito.

Le reazioni

Perplessità vengono manifestate sulle nuove regole dei permessi dai sindacati. Per Vincenzo Patricelli, segretario confederale Cse (confederazione indipendente sindacati europei): «La bozza di decreto ci è stata consegnata solo ieri, ma a una prima lettura non siamo soddisfatti. Condividiamo l'esigenza di un riordino della materia e anche dei controlli per prevenire eventuali abusi. Quello che non è condivisibile è la stretta sui permessi perché non danneggia solo i lavoratori ma i diritti dei diversamente abili. Ci sono già stati i tagli agli enti locali che hanno colpito l'assistenza, non vogliamo che il sistema di welfare si regga solo sulle famiglie».

Le principali novità

CONGEDO MATERNITÀ	In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, la lavoratrice ha facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, a patto che il medico specialista del Ssn (o con esso convenzionato) e il medico competente (sicurezza sul lavoro) attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice
CONGEDO PARENTALE	Per ogni figlio minore con handicap grave la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto a fruire, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati

CONGEDO STRAORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Riscritta la platea dei soggetti beneficiari (coniuge; padre o madre; figli; fratelli o sorelle) • Fissata la durata del congedo a 24 mesi • Il congedo non può essere concesso a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona • Introdotta il diritto a un permesso non retribuito a favore dei soggetti che fruiscano del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi
CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI STUDIO	<p>In caso di congedo straordinario per corso di dottorato di ricerca, qualora il dipendente interrompa il rapporto di lavoro con qualsiasi p.a. nei due anni successivi è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa</p>
PERMESSI ASSISTENZA DISABILI (LEGGE 104)	<ul style="list-style-type: none"> • Ristretta la platea dei dipendenti con diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone disabili • Introdotta l'obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza della persona assistita, qualora distante oltre 150 km
PERMESSI PER CURE	<ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori mutilati e gli invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. • Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. • Il datore di lavoro non chiede l'accertamento mediante visita di controllo, ma il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure

